



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 gennaio 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 1/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*” introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”

(sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148 *bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR, e alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. Lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi relativi al comune di Pedemonte (VI), oggetto del presente controllo finanziario, la Sezione aveva deliberato nei termini seguenti. BP 2019/2021 e Rendiconto 2019 – Deliberazione 128/2022/PRSE con cui la Sezione accertava: 1) le incongruenze nella compilazione del questionario, raccomandando l'allineamento dei dati con le altre fonti di pubblicità finanziaria; 2) la non esaustività di smaltimento dei residui attivi titoli III e titolo IV, raccomandando il conseguente puntuale

monitoraggio; 3) la permanenza del ricorso all'anticipazione di tesoreria, per quanto integralmente restituita a fine esercizio; 4) il valore positivo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, raccomandando l'adozione delle più opportune misure correttive; 5) la tardiva approvazione del piano della performance, raccomandando la puntuale adozione dei documenti di programmazione.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e al rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

TERMINI APPROVAZIONE PROSPETTI CONTABILI

Il Rendiconto per l'esercizio 2020 è stato approvato oltre i termini di legge, in data 18/06/2021 anziché entro il 31/05/2021. All'esito di richiesta sul punto, l'Amministrazione ha confermato il rispetto del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto nel periodo di inadempimento (dal 01/06/2021 al 18/06/2021) ex art. 9, comma 1 *quinquies*, D.L. 24 giugno 2016, n. 113. La Sezione ricorda in generale che, con proprio precedente (Delib. 119/2021/PRSP), ha stabilito: 1) che l'osservanza del termine prescritto per l'approvazione del rendiconto *“riveste estrema importanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni;* 2) *che la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi;* 3) *che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), con l'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono state introdotte ulteriori le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto);* 4) *che al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione”.*

QUESTIONARI BP 2020-2022 e RENDICONTO 2020 - richiesta allegati.

Non risultano caricate nell'applicativo CONTE le Delibere consiliari di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del rendiconto 2020. Alla richiesta istruttoria in

ordine all'adempimento, la Sezione prende atto del fatto che l'Amministrazione ha assicurato di provvedere "a caricare nell'applicativo CONTE la delibera CC n. 12 del 27/07/2020 di approvazione BP 2020-2022 e la delibera CC n. 15 del 18/06/2022 di approvazione del rendiconto 2020".

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il prospetto degli equilibri presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) evidenzia che l'equilibrio di parte corrente nell'annualità 2020 presenta un valore negativo (-2.662,00), come di seguito riportato:

	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022
Equilibrio di parte corrente	-2.662,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale	2.662,00	0,00	0,00
Saldo delle partite finanziarie	----	---	---
Equilibrio finale	0,00	0,00	0,00

Dal prospetto riportato, l'equilibrio corrente non risulta rispettare nell'annualità 2020 le disposizioni di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, dal momento che presenta un valore negativo (-2.662,00). All'esito di richiesta istruttoria sul punto,

La Sezione prende atto che l'Amministrazione ha replicato nei termini per cui "L'importo di € 2.662,00 fa riferimento a "spese per trasferimenti in conto capitale". Tale tipologia di spesa concorre a definire gli equilibri di parte corrente. Pertanto, nell'esposizione degli equilibri di parte corrente è stato effettuato un mero errore nell'indicazione delle informazioni dell'importo di avanzo di amministrazione applicato per spese correnti e per spese di investimento, che nel complesso ammonta ad € 77.759,00".

Raccomanda, peraltro, che sia posta maggiore attenzione nella predisposizione e compilazione della documentazione a corredo del conto (questionari e dati BDAP).

RENDICONTO 2020

Il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 18.06.22 con le seguenti risultanze:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP (ultima versione)	
	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	55.788,13
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	0,00
Risultato di competenza (W/1)	55.788,13
Equilibrio di bilancio (w/2)	10.817,85
Equilibrio complessivo (w/3)	4.623,89

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, presenta un valore negativo pari a - € 848.786,30. Da una preliminare verifica in BDAP relativa all'esercizio 2021 la gestione di competenza, intesa quale differenza tra accertamenti di competenza ed impegni di competenza, presenta un saldo positivo. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per € 12.467,00 per spese correnti e per € 78.292,00 per spese di investimento.

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

SEZIONE QUESTIONARIO RELATIVA AGLI EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2020 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA (pag. 6):

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità. L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020. L'Ente dichiara di aver applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. Tuttavia, nella certificazione Covid-19 trasmessa al MEF in data 27/07/2021 non risultano valorizzate minori spese derivanti da Covid-19. In relazione alla corretta contabilizzazione ed utilizzo delle somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020 viene dichiarato che *“non ricorre la fattispecie”*, come pure in relazione alla corretta contabilizzazione ed utilizzo delle somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui. In esito a richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione ha replicato nei seguenti termini: *“Si conferma che l'Ente nel corso dell'esercizio 2020 non ha avuto risparmi ovvero minori spese di gestione legati alla pandemia e che risulta errato quanto dichiarato nell'apposita sezione del questionario, avendo male interpretato il quesito. Per quanto riguarda la certificazione covid-19 si precisa che: - La certificazione è stata trasmessa in data 27 maggio 2021 - Il successivo invio del 27 luglio 2021 è stato effettuato a seguito dell'approvazione delle risultanze del Rendiconto 2020. Gli allegati al Rendiconto 2020, in particolare l'allegato a/2), risultano aggiornati con i dati della certificazione. - I vincoli apposti al risultato di amministrazione 2020 sono i seguenti: 1) Fondo funzione fondamentale e ristori imu e tosap € 26.547,28; 2) Fondo sostegno attività economiche € 14.223,00. Le risorse sono state utilizzate specificatamente per le finalità in relazione alle quali sono state assegnate e le economie sono confluite nel risultato di amministrazione con apposito vincolo di legge”*.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	248.927,67
Residui attivi	1.868.579,94
Residui passivi	1.111.992,16
FPV per spese correnti	0,00
FPV per spese in conto capitale	788.438,60
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	217.076,85
Totale accantonamenti	22.173,42
Di cui: FCDE	16.181,42
Totale parte vincolata	40.770,28
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte libera	154.133,15

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue: 1) la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 16.181,42 determinato con il metodo ordinario (incidenza FCDE rispetto ai residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 12,52%), e da altri accantonamenti pari a € 5.992,00 (indennità fine mandato del Sindaco, rinnovi contrattuali); 2) non sono stati effettuati accantonamenti al fondo contenzioso e al fondo perdite società partecipate in quanto “*non sussiste la fattispecie*”.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell’Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	16.254,72	5.139,85	31,62%
Tit.1 competenza	457.235,05	421.667,51	92,22%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	99.327,54	62.809,63	63,23%
Tit.3 competenza	96.178,70	50.183,49	52,18%

La riscossione dei residui del titolo I appare contenuta. Anche la riscossione delle entrate di competenza del titolo III presenta margini di miglioramento, donde la Sezione sollecita l’attivazione delle corrispondenti misure rimediali.

RISCOSSIONE A SEGUITO ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO: IMU (pag. 14 questionario)

Nella sezione dedicata del questionario si rileva che: l’Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n.160/2016”; il competente Ufficio dell’Ente non ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM attuativo di cui all’art. 1, co 792, lett. b), legge n.160/2019; l’Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell’art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019; la riscossione dell’IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall’Ente; l’Ente dispone di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale

loro e il correlato valore del mancato gettito. Infine, nella tabella di pagina 15 del questionario, riportante i volumi di accertamento fiscale e le relative riscossioni nel quadriennio 2017-2020, non risultano valorizzati eventuali importi.

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione ha replicato nei seguenti termini: *“Si provvede ad inviare la tabella relativa alla attività di accertamento la cui compilazione è stata erroneamente omessa nel questionario del rendiconto 2020:*

<i>Anno d'imposta</i>	<i>Numero avvisi di accertamento notificati</i>	<i>Totale maggiore imposta accertata</i>	<i>Totale incassato</i>
<i>2017</i>	<i>57</i>	<i>12.546,49</i>	<i>4.461,05</i>
<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2019</i>	<i>41</i>	<i>11.561,41</i>	<i>4.752,04</i>
<i>2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	248.927,67
Anticipazione di tesoreria	205.025,29
Cassa vincolata	40.731,86
Tempestività dei pagamenti	13,01

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Il fondo cassa è in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. La giacenza di cassa vincolata è aggiornata. Permane il ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 80 giorni di utilizzo. La Sezione ritiene opportuno, ad ogni buon conto, richiamare il principio per cui (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 10/2021/PRSP) *l'istituto dell'anticipazione di cassa (artt. 222 cit. e 3, comma 17, terzo periodo, L. 350/2013) è negozio caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere. Perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte cost. 188/2014). L'assenza di temporaneità del deficit di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell'esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell'indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.). Infatti, trattasi, come detto, di istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese (Corte conti, Sez. controllo Puglia, Del. 89/PRSP/2017)”. Ne*

deriva l'esigenza di uno scrupoloso perseverare, sia nella riscossione delle entrate, sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l'attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal deficit di cassa (cfr., in generale, Corte dei conti 19/SEZAUT/QMIG/14 luglio 2014), preordinato ad annualmente compulsare i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché ad azionare in generale i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell'azione contabile". In tal senso "il dato riferito al fondo cassa non negativo va interpretato in senso "sostanziale" e non puramente formale con la conseguenza che gli enti che a fine esercizio non hanno restituito l'anticipazione di tesoreria o che non hanno reintegrato in toto le entrate vincolate utilizzate per spese correnti devono considerarsi in squilibrio di cassa. Il deficit di cassa, infatti, è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario per il quale devono essere analizzate le cause e devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'Ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle direttive europee. Si rileva (nel caso esaminato dalla pronuncia, NDR) inoltre per la quasi totalità degli anni presi ad esame, un fondo cassa pari a zero, oltre che fondi vincolati da ricostituire, sintomatico di una precaria situazione finanziaria dell'Ente" (Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione n. 1/2018)". Peraltro, nel caso di specie non vi sono quote di anticipazioni non restituite. In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale espone un valore positivo evidenziando, mediamente, dei ritardi nei pagamenti. Rispetto all'esercizio precedente si registra, ad ogni modo, un miglioramento delle tempistiche. In tal senso, all'esito di richiesta istruttoria, l'Amministrazione ha replicato nei termini per cui *La situazione relativa alla liquidità e alla eventuale conseguente necessità di attivare l'anticipazione di cassa è notevolmente migliorata in considerazione delle riscossioni di residui attivi. Nel corso del corrente esercizio non è mai stata attivata l'anticipazione di tesoreria. Anche la tempestività dei pagamenti registra un notevole miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, facendo registrare un indicatore che evidenzia un anticipo dei pagamenti rispetto alla scadenza.*

La Sezione accerta il dato positivo in ordine alla tempestività dei pagamenti e richiama il principio per cui (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 11/2020/PRSP che richiama la Delib. 6/2020/PRSP della stessa Sezione) *Il ritardo nei pagamenti costituisce un arresto del procedimento di spesa (perché difetta momentaneamente la liquidazione) che determina la possibile insorgenza di residui passivi ossia di spese impegnate e non erogate, espressive di una diacronia tra prenotazione giuridica ed esborso materiale.*

In tale prospettiva, vanno necessariamente considerati gli esborsi ascritti agli interessi moratori (Corte dei conti, controllo Veneto, 101/2020/FRG/Regione Veneto).

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	56.046,06

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel. (valore 0,64). L'Ente, nell'esercizio considerato, non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei

mutui, mentre ha contratto nuovo debito. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente conferma, infine, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016, né contratti di finanza derivata.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano delle performance è stato adottato in data 14/10/2020 non organicamente unificato al PEG.

Sul punto il Collegio richiama le indicazioni formulate con propria precedente deliberazione n. 128/2022/PRSE, invitando l'Amministrazione comunale al rispetto degli additati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2020/2022 e al rendiconto 2020 del comune di Pedemonte (VI), con le modalità e alle condizioni di cui in parte motiva, rileva:

- 1) la mancata approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2020 nei termini di legge ed invita l'Ente ad attuare ogni iniziativa volta a garantire il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione del citato documento contabile;
- 2) il mero errore nell'indicazione dell'importo di avanzo di amministrazione applicato, che determina un equilibrio negativo di parte corrente in sede di previsione, con esclusivo riferimento all'annualità 2020 e raccomanda maggiore attenzione nella predisposizione e compilazione della documentazione a corredo del conto (questionari e dati BDAP);
- 3) la non elevata percentuale di riscossione dei residui attivi relativi al titolo I e delle entrate di competenza relative al titolo III, raccomandando l'attivazione di azioni organizzative dirette a migliorare i risultati gestionali su tale versante;
- 4) il ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria, raccomandando l'adozione di ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa;
- 5) la positività del dato relativo ai termini di pagamento, rappresentando l'attivazione delle opportune misure correttive;
- 6) la tardiva adozione del Piano della performance, raccomandando l'osservanza dei precetti normativi previsti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del comune di Pedemonte (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 16 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin